

giugno 2018, n. 32 (Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti), le parole: “, senza procedere al preventivo espletamento delle procedure di cui all’articolo 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni),” sono soppresse.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 12 ottobre 2018

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 09.10.2018.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 2

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 14 settembre 2018, n. 308

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Vittorio Bugli

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 3 ottobre 2018

Approvata in data 9 ottobre 2018

Divenuta legge regionale 40/2018 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 1 gennaio 2009, n. 1 e della legge regionale 29 giugno 2018, n. 1, così come risultano modificate dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamen-

to del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1

Legge regionale 29 giugno 2018, n. 32

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2018, n. 57

Disposizioni in merito alle piscine private ad uso collettivo. Interpretazione autentica dell’articolo 14, comma 1, e dell’articolo 19, comma 1, della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio).

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio);

Considerato quanto segue:

1. La l.r. 8/2006, recante le norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio, ha definito i requisiti per la costruzione, la manutenzione e per le specifiche attività di vigilanza delle piscine, al fine di tutelare la sicurezza igienico-sanitaria della balneazione e la sicurezza dei bagnanti, disciplinando anche, con l’articolo 14, la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per le piscine private ad uso collettivo;

2. In particolare, l’articolo 14 della l.r. 8/2006 ha inteso disporre che, per avviare l’attività delle piscine private ad uso collettivo, il titolare è tenuto a presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) una SCIA, non prevedendo invece la necessità di inviare la medesima segnalazione per le piscine già in esercizio, ai sensi dell’articolo

19, comma 1, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 della stessa l.r. 8/2006;

3. Tuttavia, in fase applicativa, sono emerse delle criticità in relazione all'interpretazione delle predette disposizioni: in taluni casi sono state infatti irrogate, da parte delle autorità competenti, le sanzioni previste per l'assenza della SCIA di cui all'articolo 14, anche nei confronti delle piscine private ad uso collettivo, già in esercizio alla data di entrata in vigore del sopracitato regolamento;

4. Appare pertanto opportuno, al fine di tutelare le attività già in esercizio avviate in conformità alla normativa vigente prima dell'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari conseguenti alla citata l.r. 8/2006, confermare in via di interpretazione autentica che, per le piscine già in esercizio, il titolare non è soggetto alla presentazione della SCIA di cui all'articolo 14, comma 1;

Approva la presente legge

Art. 1

Segnalazione certificata di inizio attività.

Interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 1, e dell'articolo 19, comma 1, della l.r. 8/2006.

1. In via di interpretazione autentica del combinato disposto dell'articolo 14, comma 1, e dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), i titolari delle piscine private ad uso collettivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), della l.r. 8/2006 in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 della medesima l.r. 8/2006, non sono soggetti all'obbligo di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 16 ottobre 2018

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 09.10.2018.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 7 settembre 2018, n. 305

Proponenti:

Consiglieri Marras, Scaramelli, Anselmi, Sostegni, Baldi, Bugliani, Bezzini, Capirossi, De Robertis, Bugetti

Assegnata alla 3^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 3 ottobre 2018

Approvata in data 9 ottobre 2018

Divenuta legge regionale 41/2018 (atti del Consiglio)

SEZIONE III

ATTI INTERPRETATIVI DI NORME GIURIDICHE

Consiglio regionale - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 9 ottobre 2018, n. 93

Aggiornamento del quadro conoscitivo e rettifica di errori materiali dell'elaborato A7 del Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 21 della l.r. 65/2014.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ed, in particolare, l'articolo 142 (Aree tutelate per legge) e l'articolo 143 (Piano paesaggistico);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), ed, in particolare, quanto disposto dagli articoli 21 e 56, che disciplinano, rispettivamente, il procedimento di aggiornamento del quadro conoscitivo e rettifica di errori materiali degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, e la formazione e gestione del sistema informativo geografico regionale;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), che, tra l'altro, ha abrogato il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

Considerato che i richiami agli articoli del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, contenuti in altri testi normativi, sono da intendersi riferiti ai corrispondenti articoli del d.lgs. 34/2018;

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), ed, in particolare, l'articolo 3 (Definizioni);

Visto il Regolamento forestale della Toscana, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R, e, in particolare, gli articoli 2 e 3 relativi alle aree boscate;